

Accordo per la definizione del metodo di rilevazione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità

Il giorno 4 giugno 2003, alle ore 15,15, l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato nella persona del Presidente Prof. Giuseppe Tesauro

La Rappresentanza Sindacale della FISAC-CGIL nella persona del Dr. Alessandro Noce

La Rappresentanza Sindacale della FISAV-SIAG nella persona del Dr. Antonio Mancini;

- Visto il comma 2 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;
- Visto il primo comma dell'art. 22 del Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale in ragione di quello spettante ai dipendenti della Banca d'Italia e delle variazioni stabilite dal contratto di lavoro dei predetti dipendenti,
- Visto l'accordo sottoscritto il 27 marzo 2001 tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le OO.SS. approvato dal Consiglio Superiore della Banca in data 30 marzo 2001 e specificatamente i nuovi criteri, introdotti dal predetto protocollo d'intesa, per la liquidazione dell'incremento di efficienza aziendale a partire dal compenso riferito all'anno 2001;
- Vista la determinazione assunta dall'Autorità nel corso della riunione del 12 dicembre 2001 di dare incarico al Segretario Generale per l'avvio di una trattativa con le OO.SS. al fine di individuare, a partire dal 2002, i parametri per la misurazione dell'incremento di efficienza aziendale prodotto dalla struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità,
- Considerato che nel corso degli incontri con le Rappresentanze Sindacali, successivi all'incarico conferito dall'Autorità al Segretario Generale, è stata raggiunta una sostanziale intesa sul metodo da utilizzare per la determinazione



dell'incremento di efficienza aziendale dell'Autorità e che tale metodo, basato sui criteri di calcolo previsti in Banca d'Italia, prevede la misurazione ed il raffronto di una serie di indicatori rilevati direttamente dai dati sull'attività svolta contenuti nelle Relazioni annuali e la stesura di una relazione di supporto comprendente anche l'esposizione delle principali iniziative intraprese non rientranti specificatamente tra i compiti istituzionali.

- Viste le decisioni assunte dal Collegio nella seduta del 22 maggio 2003 di approvare sia il sistema di determinazione dell'incremento di efficienza aziendale così come specificato alla precedente premessa sia la Relazione riferita alla rilevazione della produttività aziendale 2001 rispetto all'anno precedente da assumere per il calcolo del compenso da erogare per l'anno 2002;

stipulano il presente accordo

Art. 1

Normativa a regime


- 1) Con decorrenza dall'anno 2003 la valutazione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità sarà effettuata mediante la misurazione ed il raffronto degli indicatori rilevati direttamente dai dati sull'attività svolta contenuti nelle relazioni annuali e la stesura di una Relazione esplicativa e di supporto comprendente anche l'esposizione delle principali iniziative intraprese non rientranti specificatamente tra i compiti istituzionali
- 2) La Relazione di cui al precedente punto 1) sarà sottoposta, di anno in anno, all'approvazione dell'Autorità. Dopo la ratifica da parte del Collegio formerà oggetto di un confronto, tra l'Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali, preliminare alla stipula di un accordo negoziale che dovrà fissare la misura dell'incremento di efficienza aziendale
- 3) La somma da corrispondere al personale sarà conteggiata applicando il parametro percentuale concordato annualmente con le OO SS. alla voce retributiva "stipendio annuo lordo" prevista in Banca d'Italia nella misura inclusa nel trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'Autorità, secondo le tabelle in vigore al primo gennaio dell'anno di riferimento del



compenso e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla medesima data.

- 4) Nel caso in cui i parametri risultanti annualmente dall'applicazione del sistema di rilevazione di cui al punto 1) risultino più elevati rispetto ai corrispondenti incrementi rilevati in Banca d'Italia, questi ultimi costituiranno comunque la misura massima da assumere per la determinazione delle spettanze da erogare a titolo di efficienza aziendale ai dipendenti dell'Autorità.
- 5) Per i dipendenti assunti o cessati nel corso dell'anno di riferimento del compenso, la somma da liquidare sarà rapportata in pro-rata mensile all'effettivo periodo di servizio. A tal riguardo, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate mese intero. Ai fini dei conteggi di cui sopra non rileveranno pertanto, in alcun modo, le frazioni di mese inferiori a quindici giorni.
- 6) L'importo lordo sarà ridotto in ragione delle stesse causali (assenze, aspettative, ecc.) che comportano la decurtazione dello stipendio, ad eccezione dell'assenza per sciopero. Ridurranno altresì l'importo spettante eventuali periodi di part-time.
Non avrà titolo al compenso il personale che, per l'anno di riferimento dello stesso, abbia riportato il giudizio d'insufficiente ovvero che nel medesimo anno sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi della riduzione della retribuzione.
- 7) La liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d'Italia concorda con le OO SS. la misura definitiva dell'incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale.
- 8) Successivamente alla liquidazione di cui al punto 7), l'importo sarà rideterminato nel caso in cui intervengano variazioni aventi effetto nell'anno di riferimento del compenso, che si riferiscono a
 - a. Modifica della posizione organico-retributiva (p.e. per progressioni di carriera, revisione e aggiornamento tabelle retributive),
 - b. Modifica dei periodi o delle situazioni riferiti alle causali di riduzione;
 - c. Cessazione dal servizio,
 - d. Attribuzione del giudizio d'insufficiente ovvero irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi della riduzione della retribuzione

In definitiva, ferma restando l'applicazione delle casistiche di riduzione o esclusione dal compenso, l'importo si ragguaglierà a quanto spettante in base alle tabelle economiche in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento e alla posizione organico-retributiva rivestita al 31 dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dal servizio, se anteriore



Nel caso in cui la rideterminazione dell'importo dovesse dar luogo ad un saldo negativo per il dipendente, la maggiore somma erogata sarà portata in detrazione dall'importo del primo compenso utile successivo spettante a titolo di incremento di efficienza aziendale. Qualora il dipendente sia cessato dal servizio il predetto saldo negativo sarà trattenuto dalle spettanze di fine rapporto;

- 9) La somma corrisposta a titolo di incremento di efficienza aziendale è:
- a. Soggetta ad imposizione contributiva e fiscale ordinaria se liquidata nello stesso anno a cui si riferisce
 - b. Soggetta ad imposizione contributiva e fiscale con caratteristica di "anno precedente" se liquidata successivamente alla fine dell'anno di riferimento;
 - c. Esclusa dalle componenti utili per il calcolo dell'I.F.R. spettante al personale che non ha aderito al Fondo pensione complementare;
 - d. Inclusa nella retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. spettante al personale iscritto al Fondo pensione complementare;
- 10) Per quanto non specificato nei punti precedenti troveranno applicazione le disposizioni che regolano il compenso per incremento di efficienza aziendale dei dipendenti della Banca d'Italia;
- 11) Con cadenza biennale la presente disciplina in tema di incremento di efficienza aziendale sarà oggetto di verifica e di eventuali adeguamenti anche in relazione agli aggiornamenti normativi che potranno intervenire in Banca d'Italia.


Art. 2

Norme transitorie per la determinazione e la liquidazione dell'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2002


- 1) La Relazione per l'Autorità, riferita all'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2002, approvata dal Collegio nella riunione del 22 maggio 2003, costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) Unitamente alle competenze del mese di giugno 2003 sarà corrisposta al personale una somma determinata sulla base della posizione organico-retributiva rivestita al 31 dicembre 2002 ragguagliata al 4,8% della sola "voce stipendio annuo lordo" prevista in Banca d'Italia nelle misura inclusa nel trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'Autorità in vigore al 1° gennaio 2002,

- 3) Per la definizione degli importi individuali da liquidare ai dipendenti a titolo di incremento di efficienza aziendale per l'anno 2002, trovano applicazione le disposizioni di cui ai comma 5, 6, 8, 9, 10 dell'articolo 1 del presente accordo.

Per l'Autorità

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe...", written in a cursive style.

Per le OO.SS.

Two handwritten signatures in black ink, written in a cursive style, one above the other.